

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI LORO FAMILIARI BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL TRIENNIO 2017/2019 IN CONTINUITA' CON IL PROGETTO SPRAR AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2016 (G.U. N. 200 DEL 27/08/2016) –CAPO II–ART. 14

C.I.G. 747812799D – CUP: D55I18000000001

INDICE

ART. 1-OGGETTO DELL'APPALTO - QUADRO DI RIFERIMENTO
ART. 2-FINALITÀ' DEL SERVIZIO
ART. 3- ENTE ATTUATORE
ART. 4-VALORE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO
ART. 5-ECONOMIE
ART. 6- REVOCA DEL CONTRIBUTO
ART. 7 PIANO FINANZIARIO E COSTO DEI SERVIZI
ART. 8- PROROGA
ART. 9-DESTINATARI DEI SERVIZI E NUMERO MASSIMO SOGGETTI ACCOGLIBILI
ART. 10-CARATTERISTICHE E MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 11-AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI
ART. 12-EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
ART. 13- STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
ART. 14- TEMPI DI ACCOGLIENZA
ART. 15- PROROGHE DELL'ACCOGLIENZA
ART. 16. TRASFERIMENTI
ART. 17- REVOCA DELL'ACCOGLIENZA
ART. 18- RELAZIONI, SCHEDE DI MONITORAGGIO E PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI FINANZIARI
ART. 19- REVISORE INDIPENDENTE
ART. 20- MODALITA' DI RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI
ART. 21- GESTIONE DEL PERSONALE
ART. 22- RESPONSABILE / COORDINATORE DEL PROGETTO
ART. 23-MODALITÀ' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ART. 24-CESSIONE E SUBAPPALTO
ART. 25-SEDE OPERATIVA
ART. 26-RESPONSABILITÀ' DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 27-OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 28-ATTIVITÀ' DI CONTROLLO E ISPEZIONE
ART. 29-CORRISPETTIVO
ART. 30-REVISIONE PREZZI
ART. 31-TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 32-ONERI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
ART. 33-SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. n. 81/2008)
ART. 34-RESPONSABILITÀ'- COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 35-SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
ART. 36- INADEMPIMENTI, PENALITÀ' RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 37- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 38- PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI
ART. 39- RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI
ART. 40- NORME DI RINVIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Il Comune di Santa Marinella si occupa strutturalmente delle problematiche relative all'accoglienza e all'inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati, proponendosi come Ente Locale attuatore del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) a seguito delle disposizioni di cui alla L 189/2002.
2. In data 27 agosto 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, con il quale si innovano le modalità di accesso degli enti locali al finanziamento dei progetti di accoglienza, con il dichiarato intento di dare stabilità ai progetti già avviati e semplificare il procedimento di accesso ai nuovi.
3. Tali obiettivi si traducono in due procedure riservate, da una parte agli enti locali che hanno già ottenuto il finanziamento e che intendono proseguire la conduzione del progetto di accoglienza nell'ambito della rete SPRAR e, dall'altra, agli enti locali che - non avendo avviato alcuna attività di tal genere - sono interessati a presentare domanda di finanziamento per un nuovo progetto di accoglienza.
4. il Comune di Santa Marinella, nell'anno 2013, ha presentato il Progetto "SPRAR" - triennio 2014-2016 - a valere sulle risorse iscritte nel Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, di cui all'art. 1 sexles e 1 septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art.32 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Il Comune di Santa Marinella con delibera di Giunta Municipale n. 187 del 30.12.2016 ha stabilito di dare continuità al progetto "SPRAR" per il triennio 2017-2019 sulla domanda presentata di prosecuzione nelle modalità e nei termini stabiliti dai D.M. 10 agosto 2016.
6. Per il triennio 2017/2019 il progetto "SPRAR" del Comune di Santa Marinella è stato autorizzato per n. 46 posti - Categoria "Ordinari".
7. Per la realizzazione del Progetto SPRAR, il Comune si avvarrà di un *Ente Attuatore* selezionato attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento.
8. In relazione a quanto sopra riportato, il Comune indice una procedura aperta per la individuazione di un ente attuatore al quale affidare la gestione e la organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) al 31/12/2019 in continuità con il Progetto "SPRAR" 2014/2016 ai sensi del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 {G.U. n. 200 - 27.08.2016} - Capo 11 - Art. 14.

ART. 2 - FINALITÀ' DEL SERVIZIO

1. Lo SPRAR si fonda sulla costruzione e sul rafforzamento delle reti territoriali, che coinvolgano gli attori locali, funzionali al sostegno dei progetti di accoglienza nella loro totalità e, al tempo stesso, dei percorsi personalizzati dei singoli beneficiari. Lo SPRAR è parte integrante del welfare locale e, come tale, complementare agli altri servizi pubblici garantiti sul territorio alla cittadinanza.
2. Il sistema SPRAR è caratterizzato dalla tipologia di servizi offerti ai beneficiari: l'obiettivo principale dello SPRAR è quello di garantire non solo attività di accoglienza ed interventi meramente assistenziali, ma anche servizi trasversali di mediazione linguistico-culturale, insegnamento della lingua italiana, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e qualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, consulenza legale.
3. I servizi di accoglienza dello SPRAR hanno come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti.

ART. 3 – ENTE ATTUATORE

L'Ente Attuatore deve possedere una pluriennale e consecutiva esperienza (cinque anni) nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla presente procedura.

Nel caso i soggetti proponenti siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e

erogante/i i servizi oggetto della presente procedura.

Nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale, tutti i partecipanti devono possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza (5 anni) nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

Nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo / raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale, i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza (5 anni) ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.

E' data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'aggiudicazione provvisoria del progetto, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla vigente normativa di riferimento.

ART.4 -VALORE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Il Ministero dell'Interno finanzia i progetti di accoglienza con la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo per la predisposizione dei servizi di Accoglienza, secondo il D.M. 10 agosto 2016 (GU n. 200 - 27.08.2016) che contiene, altresì, le Linee Guida per i Servizi di accoglienza integrata nello SPRAR.

2. Tutte le informazioni relative al D.M. 10.08.2016 e relativi documenti allegati, sono reperibili sul sito www.sprar.it

3. L'affidamento del Servizio SPRAR da parte del Comune ad un Ente gestore è subordinato al finanziamento, da parte del Ministero dell'Interno, del progetto "SPRAR" 2017 - 2019, sulla base della domanda di prosecuzione trasmessa dal Comune nei modi e nei termini stabiliti dal D.M. 10 agosto 2016.

4. Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo, istituito presso il Ministero dell'Interno per €. 579.595,00 e per il restante €. 36.600,00 quale cofinanziamento dagli enti/soggetti attuatori, partner del progetto per un totale di €. 616.195,00 annui, dal 01/01/2017 al 31/12/2019.

5. Il cofinanziamento di €. 36.600,00 così come previsto dal D.M. 10 agosto 2016 - art. 28 - viene posto in carico al 50% al soggetto attuatore aggiudicatario dell'affidamento di cui alla presente procedura, mentre il restante 50%, a carico dell'ente, rientra nella base d'asta proposta "offerta Economica".

6. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10 agosto 2016, la durata degli interventi di accoglienza integrata è triennale per l'Ente locale mentre **l'affidamento al nuovo Ente gestore decorrerà, salvo diverse disposizioni ministeriali, nei termini e modi disciplinati dal Capitolo Speciale d'Appalto e dagli atti complementari di gara.**

7. **Il valore stimato presunto dell'appalto** è determinato in ragione delle prestazioni richieste per n. 46 destinatari e ed in base alla durata dell'affidamento.

8. Il contributo del Ministero è da intendersi comprensivo di tutti i costi, compreso il Revisore indipendente e le spese per la gara (Commissione gara, Pubblicazione bando etc...) e i costi diretti e indiretti sostenuti dall'affidatario per lo svolgimento del servizio (quali a titolo meramente esemplificativo i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per gli spostamenti degli utenti, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni operative con i referenti del Comune, nonché costi di organizzazione ed i costi inerenti l'eventuale utilizzo di locali messi a disposizione dal soggetto affidatario stesso per lo svolgimento di attività a favore degli utenti).

9. Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel Capitolo Speciale d'appalto, niente escluso ed eccettuato.

10. Il corrispettivo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il soggetto aggiudicatario non abbia tenuto presente. Il soggetto affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

11. Con tale corrispettivo l'affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.
12. Sono escluse revisioni dei prezzi durante tutto il periodo di durata del contratto.
13. Tale corrispettivo è altresì comprensivo degli oneri della sicurezza.

ART. 5 – ECONOMIE

Le eventuali economie maturate nell'attuazione del Servizio non sono automaticamente acquisite. L'utilizzo delle stesse può avvenire solo previa autorizzazione della Direzione Centrale.

ART. 6 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

A seguito dell'accertata inosservanza di uno o più obblighi previsti dal Decreto 10 agosto 2016 del M.I. e dalle linee guida, il Servizio Centrale può procedere alla revoca, parziale o totale, del contributo, in misura proporzionale all'entità dell'osservazione accertata. L'importo del contributo da restituire deve essere versato dall'aggiudicatario nel caso lo abbia già ricevuto.

ART. 7 – PIANO FINANZIARIO E COSTI DEI SERVIZI

I servizi indicati nella domanda di contributo ammessa al riparto del Fondo, non possono subire, nella fase attuativa, variazioni.

La rimodulazione del piano finanziario preventivo, non può pregiudicare la continuazione e la qualità dei servizi offerti, e l'aggiudicatario deve obbligatoriamente attenersi a quanto previsto nel manuale unico della rendicontazione SPRAR. La macro voce "Integrazione" non può subire diminuzioni dell'ammontare complessivo fissato nella domanda di contributo approvata.

ART. 8 - PROROGA

1. Qualora entro il termine del triennio, il Comune presenti al Ministero dell'Interno un nuovo progetto di accoglienza o una nuova domanda di prosecuzione a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, la Stazione Appaltante si riserva, alla scadenza del contratto, di effettuare una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, secondo il disposto di cui al comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, salvo diverse disposizioni ministeriali.

2. L'aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo che si dovesse rendere strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio.

ART. 9 - DESTINATARI DEI SERVIZI E NUMERO MASSIMO SOGGETTI ACCOGLIBILI

1. Beneficiari dei suddetti servizi sono cittadini stranieri, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, nella condizione giuridica di:

- richiedenti protezione internazionale;
- titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 28 gennaio 2008

2. Il numero massimo di posti autorizzati è di 46.

ART. 10 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi del D.M. 10 Agosto 2016 – Parte II, i servizi di accoglienza integrata del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR, sono prestati nel rispetto delle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata nello SPRAR - D.M. 10 agosto 2016 e del «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di seguito denominato «Manuale SPRAR» e del «Manuale unico di rendicontazione SPRAR» a cura del Servizio centrale, disponibili sul sito web: <http://www.sprar.it>

L'aggiudicatario si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e promozione del progetto.

In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale del Comune, del Ministero dell'Interno, dello S.P.R.A.R. e/o di altri soggetti segnalati, previa autorizzazione dei medesimi soggetti. La progettazione

del materiale (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.) la stampa e la distribuzione saranno a carico dell'Aggiudicatario.

1. Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti

Per accoglienza integrata s'intende "la messa in atto di interventi materiali di base {vitto e alloggio}, insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla conquista dell'autonomia individuale".

Nel prevedere tali servizi è necessario che il percorso di accoglienza e di inclusione sociale della singola persona possa tenere conto della sua complessità {in termini di diritti e di doveri, di aspettative, di caratteristiche personali, di storia, di contesto culturale e politico di provenienza, ecc.) e dei suoi bisogni.

L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

- a) mediazione linguistico-culturale;
- b) accoglienza materiale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Ai destinatari delle misure di accoglienza è rilasciato a cura dell'ente gestore un tesserino di riconoscimento, recante anche l'indicazione della struttura di accoglienza, secondo il formato e le modalità indicate nel manuale di cui al punto successivo:

Per le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale o umanitaria si rinvia al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", di seguito denominato "Manuale SPRAR" e al "Manuale unico di rendicontazione SPRAR" (a cura del servizio centrale, disponibili sul sito Web: <http://www.sprar.it>).

Ad integrazione di quanto già contenuto nei sopracitati documenti, si descrivono alcune specificità in relazione al contesto territoriale e istituzionale:

a) Mediazione linguistico-culturale

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione – sia linguistica (interpretariato), che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

b) Accoglienza materiale

- I concorrenti devono reperire, organizzare e gestire gli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari.

Tutti i costi e le utenze dei 46 posti reperiti dall'ente gestore sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- reperire abitazioni completamente e adeguatamente arredate da adibire all'accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale prioritariamente nel territorio del Comune di Santa Marinella

- reperire dette abitazioni prediligendo quelle ubicate nel centro abitato oppure, se in prossimità dello stesso, in luoghi collegati da trasporto pubblico e/o privato;

- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;

predisporre e organizzare le abitazioni di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari;

- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come delineati dal "Manuale operativo" e tutti gli altri strumenti gestionali previsti sia obbligatori che opzionali;
- gestire in modo tempestivo possibili situazioni di conflitto che possono sorgere con il vicinato e gruppi di cittadini, programmare e realizzare incontri di chiarimento, tavole rotonde conversazioni pubbliche finalizzate a promuovere una civile convivenza;
- garantire l'alloggio, pulizie ed il vitto, nel rispetto delle tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario adatto al clima ed alla stagione e biancheria ed effetti letterecchi composti da materasso, cuscino, lenzuola, federa e coperte etc., prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e che rispettino le esigenze individuali, provvedendo anche al loro ricambio;
- Provvedere con tempestività ad interventi di ripristino di eventuali danni procurati a terzi o alla comunità da parte degli ospiti;
- Erogare pocket money tessera/ricarica telefonica secondo le modalità stabilite dal manuale unico di rendicontazione SPRAR e dal manuale SPRAR;
- Provvedere al servizio di trasporto per le necessità di spostamento degli ospiti, attraverso mezzi propri o attraverso abbonamenti per l'utilizzo dei mezzi pubblici.
- Rispettare la normativa vigente in materia di accoglienza dei minori, avvalendosi anche, quando opportuno, dell'istituto dell'affido familiare.

L'impegno da parte dell'aggiudicatario, ad avere la disponibilità degli appartamenti, dovrà essere dichiarato al momento della presentazione del progetto, sottoscritto dal legale rappresentante, attraverso il modello - Allegato 5 "Scheda strutture di accoglienza" - di cui al D.M. del 27/07/2008 del Ministero dell'Interno -, come specificato nel disciplinare di gara, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

L'aggiudicatario in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno del progetto presentato dal Comune entro il termine indicato dal D.M. 10 agosto 2016, dovrà avere al momento dell'inizio dell'attività la disponibilità giuridica a titolo di proprietà o altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto, di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza di 46 richiedenti/titolari di protezione internazionale del progetto territoriale del Comune, in mancanza di tale disponibilità decadrà dall'aggiudicazione e la Stazione Appaltante potrà procedere all'assegnazione della realizzazione del progetto approvato dal Ministero, secondo la graduatoria esito della procedura, se presente.

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- ❖ Garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto;
- ❖ facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale Operativo SPRAR;
- ❖ garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- ❖ garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti;
- ❖ garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;
- ❖ garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorare la successiva frequentazione;
- ❖ orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).

d) Formazione, riqualificazione professionale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria;

e) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- ✓ garantire l'informazione sulla normativa italiana e regionale in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, tirocini formativi, contratto a tempo determinato, etc);
- ✓ facilitare, qualora possibile, i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.

f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

- ✓ L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:
- ✓ garantire l'informazione sulla normativa italiana e regionale in materia;
- ✓ favorire l'accesso al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari. Favorire l'accesso all'edilizia sovvenzionata e agevolata attraverso azioni di informazione e assistenza nella compilazione e presentazione delle domande;
- ✓ facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- ✓ promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- ✓ promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- ✓ costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'Ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, agenzie educative, centri di formazione professionale, centri per l'impiego);
- ✓ promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

h) Tutela legale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- ✓ garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- ✓ garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- ✓ garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura - UTG);
- ✓ garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- ✓ garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori;

- ✓ garantire il supporto per la regolarizzazione dello statu giuridico del minore non richiedente o titolare di protezione, finalizzata all'integrazione sul territorio;
- ✓ garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- ✓ garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

i) Tutela psico-socio-sanitaria

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico.
- adottare le prime misure di profilassi e di sorveglianza sanitaria, visita preliminare degli ospiti, soccorso sanitario, tenuta della scheda sanitaria di ciascun ospite, provvedere ai trasferimenti presso strutture ospedaliere, provvedere alla fornitura di medicinali e di presidi sanitari necessari per il primo soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.
- promuovere e organizzare occasioni di formazione e aggiornamento, finalizzate anche a rafforzare le competenze degli operatori dei servizi socio-sanitari in materia di supporto alle vittime di tortura e di presa in carico di persone che abbiano subito violenza estrema;

Nel caso di beneficiari con disagio mentale e/o psicologico, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico, riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato nello specifico a:

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali là dove la situazione clinica lo richieda.
- Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialista e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta;
- Nel caso di beneficiari minori con particolari fragilità, attivare tutte le misure specialistiche più idonee per gestire tali fragilità in modo da assicurare un'effettiva protezione e tutela, attraverso il coinvolgimento di figure professionali altamente specializzate: medici e psicologi con specializzazione adeguate, anche in etnopsichiatria, infermieri, operatori OSS, OSA, ogni altra figura professionale idonea a trattare le specificità di ciascun caso.

Pertanto l'aggiudicatario è tenuto al potenziamento e consolidamento della rete locale, per la gestione di tali casi, attraverso uno stretto raccordo con tutti gli attori di riferimento

ART. 11 - AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere, per conto del Comune di Santa Marinella, a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca dati, in particolare:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'Ingresso e dall'uscita;

- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.), entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni;
- richiedere le proroghe dell'accoglienza;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi, inviando al Servizio Centrale e al Comune, in caso di variazione delle strutture medesime, i modelli previsti;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale Operativo SPRAR.

ART. 12 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

- L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal manuale SPRAR. E' necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti nell'Ente Locale e negli altri Servizi Pubblici Locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma,
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza,
- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc.

ART. 13 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Il Comune intende privilegiare il modello di accoglienza diffusa sul territorio, già attuato con il progetto "SPRAR " 2014 - 2016, attraverso il quale i richiedenti sono accolti in appartamenti ubicati sul territorio del Comune di Santa Marinella o di altro Ente Locale nell'ambito della medesima provincia, a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al Progetto;

L'aggiudicatario deve reperire, organizzare e gestire gli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- reperire abitazioni completamente e adeguatamente arredate da adibire all'accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- predisporre e organizzare le abitazioni di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere;
- reperire dette abitazioni prediligendo quelle ubicate nel centro abitato oppure, se in prossimità dello stesso, in luoghi collegati da trasporto pubblico e/o privato;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come delineati dal "Manuale operativo" e tutti gli altri strumenti gestionali previsti sia obbligatori che opzionali;
- gestire in modo tempestivo possibili situazioni di conflitto che possono sorgere con il vicinato e gruppi di cittadini, programmare e realizzare incontri di chiarimento, tavole rotonde conversazioni pubbliche finalizzate a promuovere una civile convivenza;
- avvalersi della relazione dell'ufficio tecnico comunale, o di relazione di altri professionisti validata dallo stesso ufficio tecnico comunale, per ogni unità abitativa impiegata al fine di attestare i requisiti di cui sopra come da modello "scheda strutture di accoglienza", da consegnare al momento della stipula del contratto;

- la richiesta di variazione delle strutture di accoglienza, corredata dalla documentazione richiesta dalle linee guida, deve essere presentata alla Direzione Centrale che, acquisito il parere del Servizio Centrale, comunica l'eventuale nulla osta.

ART.14 TEMPI DI ACCOGLIENZA

Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale. Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto è di ulteriori sei mesi, fatte salve eventuali proroghe.

In caso, invece, di esito negativo, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale consente al richiedente protezione internazionale di rimanere in accoglienza secondo i termini stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Il beneficiario che entra in accoglienza già titolare di protezione internazionale o umanitaria, ha diritto all'accoglienza fino a sei mesi fatte salve eventuali proroghe.

ART. 15 – PROROGHE DELL'ACCOGLIENZA

I tempi di accoglienza dei titolari di protezione possono essere prorogati, previa autorizzazione del M. I. per il tramite del servizio centrale per ulteriori sei mesi, ovvero per maggiori periodi temporali secondo le effettive esigenze personali: La proroga è concessa dal M.I. per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi di integrazione avviati o a comprovati motivi di salute.

ART. 16 – TRASFERIMENTI

I trasferimenti dei beneficiari da un progetto SPRAR ad altro SPRAR saranno autorizzati dal Servizio Centrale.

ART. 17 - REVOCA DELL'ACCOGLIENZA

L'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e umanitaria può essere revocata nei casi previsti dall'art. 38 del decreto del 10 agosto 2016 del M.I.

ART. 18 – RELAZIONI, SCHEDE DI MONITORAGGIO E PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI FINANZIARI

1. L'Aggiudicatario provvederà a qualsiasi adempimento amministrativo, in stretta relazione con i referenti comunali, necessario per la presentazione, realizzazione e rendicontazione del progetto, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni e delle loro conseguenze. La documentazione contabile relativa alle spese sostenute dovrà essere conservata per almeno cinque anni successive alla data di presentazione del rendiconto.

2. Dovrà svolgere per l'ente locale e in stretta collaborazione con i suoi referenti, anche le seguenti attività:

- ❖ presentare al Servizio Centrale le relazioni periodiche sugli interventi realizzati {semestrale e annuale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti;
- ❖ presentare al Servizio Centrale le schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono.
- ❖ presentare al Servizio Centrale i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel Manuale Unico di Rendicontazione con la scansione dei giustificativi di spesa delle relative quietanze. Le scansioni devono essere accompagnate da dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 a firma del Responsabile dell'Ente Locale, attestanti il fatto che le stesse sono conformi dei documenti originari;
- ❖ Ha l'obbligo di rispettare tutte le previsioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 19 – REVISORE INDIPENDENTE

L'Ente Locale è chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore Indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo/contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al piano finanziario preventivo, della esattezza e della ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal manuale SPRAR. L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute. Il contributo del Ministero è da intendersi comprensivo di tutti i costi, compreso il Revisore indipendente.

ART. 20 - MODALITA' DI RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del dlgs 30/6/2003 n. 196;
- mettere a disposizione del servizio centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto;
- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;
- aggiornare in maniera tempestiva la banca dati, garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, avendone designato un Responsabile;
- presentare con cadenza semestrale, al Servizio Centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati ed una relazione intermedia e finale sull'attività svolta.
-

ART. 21 GESTIONE DEL PERSONALE

1. Ai sensi del D.M. 10 agosto 2016, art. 14, comma 2, lett. c, l'Aggiudicatario si impegna a garantire il medesimo coefficiente del personale, così come autorizzato nel triennio precedente.
2. Nel progetto "SPRAR" triennio 2014-2016, il coefficiente medio del personale è pari a 3,10.
3. All'interno di tale vincolo normativo, così come stabilito dal Manuale operativo SPRAR, il numero e l'organizzazione del personale varia in rapporto alla dimensione del progetto territoriale, alle caratteristiche delle persone accolte, alla tipologia delle strutture di accoglienza e alla loro dislocazione;
4. **Al fine di garantire continuità di rapporto fra operatori e utenti del servizio, la ditta aggiudicataria è, in ogni caso, tenuta ad assumere prioritariamente gli addetti impiegati dall'appaltatore uscente, che si rendano disponibili alla continuazione del rapporto di lavoro.**

L'aggiudicatario si impegna:

- a realizzare le prestazioni oggetto dell'appalto facendo ricorso a operatori specializzati, adeguatamente preparati a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato, di comprovata capacità e affidabilità ed adeguatamente formati ed informati;
- a fornire personale di assoluta fiducia e comprovata riservatezza, che si attenga scrupolosamente al segreto d'ufficio;
- a far sì che il personale sia sottoposto ai controlli sanitari periodici, ove previsti;
- a far sì che il personale addetto ai servizi oggetto d'appalto operi in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi;
- ad assumere direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nei rispetto di quanto indicato in sede di selezione. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o

previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto, così come previsto nel successivo articolo 33 del presente capitolato speciale d'appalto;

- all'osservanza alle norme vigenti in materia di lavoro, solleva espressamente il Comune da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente;
- ad attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dal Comune con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;
- attenersi alle disposizioni impartite dal Comune nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
- comunicare al Comune, in caso di nuove assunzioni, i nominativi degli operatori da impiegare;
- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta del Comune;
- a garantire al personale di nuovo inserimento adeguata formazione ed informazione sia in relazione ai percorsi formativi obbligatori per adempimenti di legge o contrattuali, sia attraverso un congruo periodo di affiancamento, con costi a totale carico dell'Aggiudicatario;
- ad aggiornare costantemente l'elenco del personale e la corrispondente documentazione;
- a fornire al Comune, per ciascun operatore impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, prima che venga immesso nel servizio e successivamente ad ogni variazione:
 - a) i dati anagrafici e un recapito di telefonia mobile;
 - b) dichiarazioni di idoneità igienico sanitaria, di immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi allo svolgimento del servizio affidato;
 - c) copia del curriculum vitae.
- a designare e a comunicare al Comune il nominativo dell'operatore responsabile/coordinatore del progetto.

ART. 22 – RESPONSABILE/COORDINATORE DEL PROGETTO

Il responsabile/coordinatore:

- provvede a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, curando tutti i rapporti con il Comune nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato a carico dell'aggiudicatario. Il responsabile/coordinatore, dovrà assicurare contatti costanti con il Comune, per la gestione ordinaria del progetto, e prevedere incontri di monitoraggio bimestrali per verificare l'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.
- dovrà essere in possesso di un curriculum attestante professionalità ed esperienza adeguate al ruolo ricoperto.

ART. 23 - MODALITÀ' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. L'Aggiudicatario provvede all'attivazione dei servizi di cui al presente capitolato.
2. L'Aggiudicatario si impegna a dare attuazione al progetto secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara, in attuazione delle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata nello SPRAR - D.M. 10 agosto 2016 e dal «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale».
3. All'aggiudicatario saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese, su presentazione della relativa documentazione come richiesto dalle indicazioni Ministeriali. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto.

4. **Il Comune tratterrà, per ogni annualità, la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila), in misura cautelativa, che verrà successivamente liquidata dopo la comunicazione del Servizio Centrale dell'accettazione della rendicontazione finale.**
5. Il Comune si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui al presente capitolato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero.

Art. 24 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'Ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori (comma 4 art. 24 - Decreto Ministero interno 10 agosto 2016 – G.U. del 27/08/2016 n. 200).

ART. 25- SEDE OPERATIVA

1. Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi alla data della domanda di partecipazione alla gara, a dotarsi di una sede operativa ubicata nel Comune di Santa Marinella al momento dell'inizio dell'attività.
2. La sede operativa situata nel Comune di Santa Marinella dovrà essere dotata di almeno una work station, con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.
3. L'aggiudicatario dovrà garantire in tale sede la presenza costante di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti dei beneficiari.

ART. 26 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.
2. L'aggiudicatario ha la responsabilità e l'obbligo di occuparsi di tutte le procedure dall'entrata dell'ospite all'interno dello SPRAR fino all'uscita compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa.
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire al Comune, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.
4. L'aggiudicatario è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto collaboratore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.
5. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti degli alloggi di accoglienza deteriorati, sottoscrivendo anche le necessarie coperture assicurative. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 27 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Gli obblighi dell'aggiudicatario sono i seguenti:

- a. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo SPRAR;
- b. attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni ed opere;
- c. impegnarsi a svolgere tutte le attività previste dal presente capitolato speciale d'appalto;
- d. operare in accordo con il Comune, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;

- e. attenersi alle disposizioni del Comune nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- f. attuare le direttive del Comune finalizzate ad una migliore realizzazione del progetto;
- g. rispettare ed assicurare il rispetto degli standard qualitativi nonché il rispetto dei regolamenti, e degli atti del Comune;
- h. garantire la gestione degli alloggi di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti. Nel caso si verificassero, l'aggiudicatario disporrà l'immediata e adeguata riparazione;
- i. attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- j. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi;
- k. assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nei presente capitolato.

ART. 28 - ATTIVITÀ' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

1. Il Comune, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. L'aggiudicatario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza ai Responsabili comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.
2. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, l'aggiudicatario garantisce il regolare flusso di informazioni al Comune con carattere di:
 - a) continuità, mediante informazione sulla realizzazione delle attività del progetto;
 - b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:
 - ❖ rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto;
 - ❖ servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con il Comune, che l'aggiudicatario si impegna a far compilare agli utenti;
 - c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte del Comune di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dal Comune all'aggiudicatario nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.
3. Il Comune si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento, nonché sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nel progetto.
4. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione descrittivo-valutativa del servizio ogni sei 6 mesi, secondo le modalità richieste dal Servizio Centrale dello SPRAR.

ART. 29 - CORRISPETTIVO

1. Il progetto potrà essere attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, unica Autorità Responsabile della selezione e monitoraggio dei progetti, del controllo ed autorizzazione del rendiconto.
2. Tutte le spese ricadono sull'aggiudicatario e sono ricomprese all'interno del finanziamento dell'appalto. Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione di gara.
3. Il trasferimento delle risorse all'aggiudicatario, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato, corrisponde all'importo indicato nel piano dei costi

allegato al progetto presentato dal Comune al Ministero, salvo eventuale riduzione o maggiorazione del finanziamento disposto dal Ministero dell' Interno .

4. Il Comune tratterrà, per ogni annualità, la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila), in misura cautelativa, che verrà successivamente liquidata dopo la comunicazione del Servizio Centrale dell'accettazione della rendicontazione finale.

5. Le modalità e la periodicità con le quali il Comune provvederà a trasferire al soggetto collaboratore le risorse finanziarie saranno definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti.

6. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento dell'attività del progetto all'Aggiudicatario. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero dell'Interno. Il Comune di Santa Marinella potrà trattenere dalle risorse da trasferire all'aggiudicatario le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

7. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario il Comune trattiene, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, così come stabilito dall'art. 30, comma 5 dei D.Lgs. 50/2016.

8. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte del Comune.

9. La fatturazione, ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 e del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n.55/2013. Le richieste di note di debito da parte dell'aggiudicatario non in possesso della partita IVA verranno liquidate secondo i termini di legge previste.

ART. 30 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione non è soggetto a revisione alcuna, salvo diverse disposizioni del Ministero dell'Interno.

ART. 31 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. In particolare, si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a comunicare al Comune ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 32 - ONERI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

1. L'aggiudicatario è obbligato:

- ❖ a rispettare per gli operatori tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- ❖ ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali, antinfortunistici, assistenziali, e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto

con il Comune potrà mai essere configurato. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

- ❖ ad assicurare il personale contro gli infortuni e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e sm.i). L'inosservanza di tali obblighi, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, è causa di risoluzione del contratto.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'aggiudicatario impiegato nell'esecuzione dell'appalto, l'Ente Comune invita per iscritto l'aggiudicatario a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario sulla base del contratto stipulato.

ART. 33 - SICUREZZA SUL LAVORO (D. Lgs. n. 81/2008)

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dai D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e comunica l'avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e la compiuta Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto con contestuale redazione del relativo documento. Lo stesso dovrà assumere ogni responsabilità ed onere per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e dei mezzi e strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

2. L'Aggiudicatario è tenuto ad utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi eventuali DPI; dovrà garantire inoltre che tutto il personale impiegato sia formato sui seguenti argomenti:

- prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera
- modalità di esecuzione del servizio.

ART. 34 - RESPONSABILITÀ' - COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'aggiudicatario in qualità di titolare, gestore ed esecutore delle attività oggetto del presente Capitolato, gestisce il servizio affidato, in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a tutti gli effetti di legge; è posta a carico dell'aggiudicatario ogni piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi stessi, liberando a pari titolo il Comune;

2. L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, in ogni caso, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario è inoltre obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune da qualsiasi infortunio, diretto e indiretto, di cui gli utenti dei servizi dovessero essere oggetto.

3. L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte, durante lo svolgimento o in conseguenza dei servizi espletati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune o di compensi da parte dello stesso, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. L'Aggiudicatario esonera espressamente il Comune e il personale comunale da ogni responsabilità civile e penale e da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

4 A garanzia di quanto sopra l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative con primaria compagnia di assicurazione per i rischi - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) - per garantire idonea copertura per danni provocati a terzi, nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto recante anche la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune con massimale unico di € 2.000.000,00= nonché polizza infortuni con massimali adeguati al servizio oggetto di appalto. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del prestatore di servizio, che terrà indenne a tale titolo il Comune da qualsiasi pretesa pertanto, anche nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni da risarcire non fosse adeguato, sarà sempre e comunque l'Aggiudicatario a risponderne integralmente.

Inoltre gli enti del terzo settore, che si avvalgono di volontari, debbono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi.

.5. L'aggiudicatario deve consegnare al Comune prima della stipula del contratto, copia delle polizze assicurative di cui ai commi precedenti, a conferma dell'adempimento dei suindicati obblighi. La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dal Comune, determinerà la decadenza dell'aggiudicazione del servizio.

1. L'Aggiudicatario è tenuto a mantenere in vigore e pienamente efficaci le coperture assicurative di cui al presente articolo, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 35 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti che sarà verificata dalla Stazione Appaltante sulla base della documentazione presentata dall'aggiudicatario.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. La stipulazione del contratto in forma pubblico - amministrativa deve avvenire nei termini indicati dalla Stazione appaltante nel rispetto della vigente disciplina.

3. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

4. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

5. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il predetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui decreto legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

7. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata.

8. La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all'acquisizione della suddetta documentazione relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, alla regolarità del DURC nonché al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti.
9. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al controllo del possesso dei requisiti prescritti e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
10. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le forniture dei servizi del presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, nonché il loro stato di avanzamento e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
11. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 5 mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, Il Comune può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del d.lgs. 50/2016.
12. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, Il Comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del d.lgs. 50/2016.
13. Il contratto è stipulato in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione della documentazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella richiesta, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà facoltà di considerarlo decaduto.
14. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, si procederà ad affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento in primo luogo mediante escussione della garanzia provvisoria, riservandosi altresì il Comune la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.
15. Il Comune si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 del D.Lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.
16. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
17. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Civitavecchia, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 36 - INADEMPIMENTI, PENALITÀ', RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a:

- a) tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti, concernenti le forniture stesse nonché alle clausole contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto;
 - b) al Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno (settembre 2015) e alle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata di cui al D.M. 10 agosto 2016;
 - c) al Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR
 - d) al progetto presentato e approvato dal Ministero in sede di selezione.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
3. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nei Capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art 1662 c.c., a mezzo PEC, intimerà al soggetto aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora il soggetto aggiudicatario non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 108 del D.lgs 50/2016.
4. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di difformità dei servizi resi rispetto a quanto previsto dal capitolato, sarà applicata una penale del 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata.
5. L'applicazione delle penali compete al RUP.
6. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o successivamente definite, il Comune ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario.
7. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il soggetto aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale, in ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'art. 108 del lgs. 50/2016.
8. La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento del soggetto aggiudicatario che, a giudizio del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, il Comune procede a contestare l'addebito all'aggiudicatario secondo la procedura prevista all'art. 108 d.lgs. 108/2006.
9. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, al soggetto aggiudicatario sarà corrisposto l'importo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 37 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:
- a. la mancata e reiterata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato d'oneri, dal citato Manuale Operativo e Linee Guida Ministeriali;
 - b. la mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto tecnico presentato e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
 - c. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
 - d. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario;

- e. frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - f. gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
 - g. interruzione del servizio;
 - h. mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
 - i. insolvenza o fallimento del soggetto collaboratore;
 - j. accertamento della responsabilità per dolo o colpa dell'aggiudicatario per danni e/o furti anche di terzi;
2. Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dal Comune, notifica tramite PEC, per ripetute irregolarità, tali da compromettere il normale svolgimento del servizio SPRAR, il Comune può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile.
3. Nei casi di risoluzione, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con diritto per il Comune di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

ART. 38 - PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

1. il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016:
 - a. in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b. in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
 - c. in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2 del sopracitato art. 53, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti;
4. Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti art. 53 del D.Lgs.50/2016. Sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
 - a) le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o coperti da diritti di privativa intellettuale;
 - b) i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - c) le relazioni riservate del direttore di esecuzione o in sua assenza dal RUP sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
5. In relazione all'ipotesi di cui al precedente comma lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
6. Al fine dell'applicazione dell'art. 53 del Codice, l'impresa concorrente ha l'obbligo d'indicare, le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento. A tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta - tramite compilazione del modello Allegato - 6" Dichiarazione segreti tecnico-commerciali."
7. Qualora l'impresa concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

ART. 39 - RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI

1. Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti accolti, designano l'aggiudicatario Responsabile del trattamento dei dati acquisiti in ragione dello svolgimento del servizio. La nomina opera senza bisogno di ulteriori atti formali, dalla data di aggiudicazione anche qualora provvisoria. L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 ed assicura il pieno ed integrale rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di riservatezza. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.
2. All'Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati vengono in particolare impartite le seguenti istruzioni:
 - a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
 - b) non potrà comunicare a terzi i dati personali dei minori, salvo casi eccezionali che riguardino la loro incolumità o sicurezza con successiva informativa al Comune, non potrà diffondere dati in suo possesso né cederli a terzi;
 - c) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
3. Nei casi di comunicazione di dati personali degli utenti, le parti si impegnano a procedere nel pieno rispetto della riservatezza delle persone, adottando modalità di trasmissione idonee a permetterne la conoscenza esclusivamente al destinatario finale cui debbano pervenire le informazioni.
4. Alla scadenza del contratto, la banca dati dovrà essere restituita al Comune senza alcun onere aggiuntivo, i dati detenuti dall'aggiudicatario dovranno essere bloccati, vale a dire congelati e conservati e utilizzati solo per esigenze di archiviazione e verifica; successivamente alla verifica congiunta di eventuali incongruenze, i dati dovranno essere fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed elettronici, e la cancellazione dei dati in formato elettronico dovrà avvenire con modalità tecniche che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati.

Art. 40 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rinvia alla disciplina generale e speciale regolante la materia e a quanto disposto dal codice civile e dalle altre norme statali e regionali in materia.